Dott.ssa Giuseppina Ciccarelli

Pomigliano D'Arco, Via G. Mazzini n.55

Tel.081/0137154 pec: pinaciccarelli@pec.it

TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE CIVILE R.G. 2/2021

RELAZIONE PROFESSIONISTA CON FUNZIONE DI ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

O.C.C. - ODCEC DI NOLA

Ai sensi della L. n. 3/2012 ex art. 11



RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA CON FUNZIONE DI OCC

Ai sensi dell'art.11 legge 3/12

La sottoscritta Dott.ssa Giuseppina Ciccarelli CF: CCCGPP74M51G812H iscritta all'ODCEC di Nola con studio in Pomigliano D'Arco (Na) alla Via G. Mazzini 55 p.e.c pinaciccarelli@pec.it è stata nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'ODCEC di Nola quale Gestore della Crisi da sovra indebitamento ai sensi dell'art.15, comma 9, L. 3/2012 nel procedimento promosso dalla signora Beneduce Maria Maddalena (BNDMMD80C839F) R.G 2/2021 Tribunale di Nola.

La scrivente ha accettato l'incarico di gestore della crisi in data 25/05/2021 e ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 15 della legge n. 3 del 27 Gennaio 2012, ai sensi dell'art. 11 legge 3/12, in ordine ai consensi espressi ed al raggiungimento della percentuale prevista.

ESPONE

- Il G.D. con il provvedimento del 27.11.2021 ha disposto che la proposta di accordo di ristrutturazione del debito ed il decreto di fissazione udienza fossero comunicati a tutti i creditori a cura dell'Organismo di composizione della Crisi;
- In data 02.12.2021, in ossequio a quanto disposto dal Giudice delegato, la scrivente ha inoltrato a tutti i creditori la proposta di accordo e la comunicazione di fissazione udienza al 27.01.2022 ore 10.15;



- In data 02.12.2021 è stata richiesta l'attivazione del servizio di pubblicità come disposto dal Giudice presso il Tribunale di Nola;
- In data 03.12.2021 è stata richiesta l'attivazione del servizio di pubblicità come disposto dal Giudice presso la Camera di Commercio di Napoli;
- Ai sensi dell'art.11 comma 1, 1. 3/2012, i creditori devono far pervenire all' OC.C. dichiarazione sottoscritta del proprio consenso o dissenso alla proposta, in mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso.
- Nella procedura de quo, vi sono creditori privilegiati non soddisfatti integralmente.

VOTI ESPRESSI:

1. Inps: Consenso

Il Creditore non ha fatto pervenire la propria dichiarazione e, pertanto, ai sensi di legge, viene qualificato come consenso.

2. Agenzia delle entrate e riscossione – Dissenso

OSSERVAZIONI

- In relazione al creditore A.E.R, l'Agenzia vantava un credito di € 86.657,24 giusta comunicazione dell'ADR del 29.06.21 n.Prot.2073766/2021;
- La proposta di Accordo formulata dalla debitrice Beneduce prevedeva il 40% dell'importo totale (pari a € 34.662,89);
- In data 17.01.2022 con Prot. n. 2022/230958 la scrivente riceve comunicazione di Dissenso alla Proposta di Accordo ex art. 11 comma 1 L. 3/2012 *e precisazione*



del debito erariale non ancora iscritto a ruolo o relativo a ruoli vistati ma non ancora consegnati all' Agente della Riscossione per €. 26.710,67 (comprensivo di sanzioni ed interessi);

- Alla luce di ciò, in relazione all'Agenzia delle Entrate e riscossione, si procede alla modifica dell'importo inserito nell'accordo e quindi (€.86.657,24 più €. 26.710,67 totale €. 113.367,91)

si integra come segue:

Creditore	Val. nominale Deb.	proposto %
A.E. R	€. 113.367,91 €.45	347,16 40

Concludendo

La scrivente professionista con funzione di OCC in ordine ai voti espressi, riferisce all'Ill.mo Giudice delegato che non è stato raggiunto il quorum qualificato ex art. 11 (precisamente il 16% circa dei consensi).

La scrivente O.C.C., Gestore dott.ssa Giuseppina Ciccarelli attesta la fattibilità dell'accordo nonché la veridicità dei dati espressi, confermando che l'alternativa liquidatoria nel caso de quo non è auspicabile non essendo i debitori proprietari di beni immobili.



Si chiede l'omologa dell'accordo così come formulato in virtù anche dell'ultima novella normativa dell'art. 12, comma 3 -quater, L. 3/2012 "il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria".

Pomigliano D'Arco, lì 17.01.2022.

OCC

Dott,ssa/Giuseppina Ciccarelli

Si allega:

- -Decreto Fissazione Udienza;
- -Comunicazione ai creditori del decreto e proposta del 02.12.2021;
- -Pubblicità su sito del Tribunale di Nola e Camera di Commercio;
- -Nota di precisazione del credito del 17.01.2022 dell'A.E.R.

